



Comune di Tivoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE,
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA DEI COMITATI DI QUARTIERE,
DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE CULTURALE E TUTELA DEL
PATRIMONIO ARTISTICO E AMBIENTALE E
DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE,
RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 57 del 14 ottobre 2015,
modificato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 5 del 01 febbraio 2017.*

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Comitati di quartiere	pag. 3
Art. 2	Democrazia partecipata	pag. 3
Art. 3	Quartieri: denominazione e territorio	pag. 3
Art. 4	Finalità	pag. 4
Art. 5	Organi	pag. 4
Art. 6	L'Assemblea	pag. 5
Art. 7	Il Consiglio Direttivo	pag. 5
Art. 8	Il Presidente	pag. 6
Art. 9	Procedure preliminari alla prima elezione	pag. 7
Art. 10	Comunicazione	pag. 7
Art. 11	Organizzazione	pag. 7
Art. 12	Rapporti con l'Amministrazione comunale	pag. 7
Art. 13	Disposizioni di Legge	pag. 7

TITOLO II – CONSULTA DEI COMITATI DI QUARTIERE

Art. 14	Disposizioni generali	pag. 8
Art. 15	Finalità e attività della Consulta dei Comitati di Quartiere	pag. 8
Art. 16	Requisiti per l'adesione alla Consulta dei Comitati di Quartiere	pag. 8

TITOLO III – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 17	Disposizioni generali	pag. 9
Art. 18	Finalità ed attività della Consulta delle Associazioni	pag. 9

TITOLO IV – CRITERI E MODALITA' UNITARIE DI ADESIONE ALLE CONSULTE

Art. 19	Disposizioni generali	pag. 10
Art. 20	Organi delle Consulte	pag. 10
Art. 21	Convocazione delle Consulte	pag. 12
Art. 22	Costituzione e funzionamento dell'Assemblea	pag. 12
Art. 23	Competenze dell'Assemblea	pag. 12
Art. 24	Validità delle sedute	pag. 13
Art. 25	Cessazioni del ruolo di componente dell'Assemblea	pag. 13
Art. 26	Norme di rinvio	pag. 14
Art. 27	Norme transitorie e disposizioni abrogative	pag. 14

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Comitati di quartiere

1. Il Comune di Tivoli valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa che persegua finalità riconosciute di interesse locale, così come espresso nell'art. 44 dello Statuto Comunale. Tra queste, promuove la libera costituzione dei "Comitati di Quartiere".
2. Il presente regolamento indica la modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione popolare nel Comune di Tivoli, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
Il presente atto fissa gli indirizzi generali e stabilisce i requisiti necessari per prendere parte alla Consulta dei Comitati di Quartiere.
3. Il Comune riconosce ai Comitati di Quartiere il ruolo di promozione e di partecipazione attiva della comunità attraverso la discussione e l'approfondimento dei problemi del quartiere in ordine alla gestione e programmazione dei pubblici servizi, delle tematiche sociali, sanitarie, urbanistiche, ambientali, scolastiche, del tempo libero e culturali.
I Comitati si fondano sull'attività resa volontariamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, in piena osservanza dello Statuto Comunale e del presente regolamento.
4. Tutte le funzioni individuate all'interno del Comitato rappresentano attività di servizio a favore del Quartiere.
5. L'Amministrazione Comunale, qualora vi sia disponibilità, si impegna a garantire uno spazio comune per le riunioni dei Comitati di Quartiere iscritti nel relativo Registro.

Art. 2

Democrazia partecipata

1. Al fine di favorire la democrazia partecipata tra i cittadini del Quartiere, l'Amministrazione Comunale si impegna a:
 - assicurare la divulgazione delle candidature nelle forme più idonee e a fornire gli indirizzi generali per lo svolgimento delle votazioni in modo da garantirne l'uniformità su tutto il territorio.
 - assicurare la presenza del Sindaco e/o Assessori in occasione di incontri e assemblee promossi dai Comitati di Quartiere su argomenti di interesse pubblico e con la presenza di funzionari comunali qualora sia ritenuto necessario.

Art. 3

Quartieri : denominazione e territorio

1. L'Amministrazione traccia, con il solo scopo di coadiuvare i cittadini che vogliono costituirsi in Comitati, il territorio comunale in diciassette (n.17) aree secondo la cartografia generale allegata al presente regolamento e depositata presso la Segreteria Generale.

Tale suddivisione del territorio comunale ha come unico scopo quello di semplificare le forme di aggregazione dei cittadini secondo criteri di omogeneità e congruenza territoriale e sociale.

Tali aree vanno così ad elencarsi:

01. Tivoli Terme;
02. Borgo Santo Spirito;
03. Barco;
04. Colle Cesarano;
05. Rocca Bruna-Ponte Lucano;
06. Colli di Santo Stefano;
07. Villa Adriana;
08. Paterno-Orti Estensi;
09. Campolimpido-Favale;
10. Colle Nocello-Quintiliolo;
11. Centro Storico:
 - San Paolo;
 - Trevio;
 - Castrovetere;
 - Santa Croce;
12. Piagge;
13. Braschi;
14. Empolitano;
15. Arci;
16. Sant' Agnese;
17. Bivio di San Polo.

2. Può essere ammessa la presenza di più Comitati per ogni Quartiere fermo restando che, per l'adesione alla Consulta, devono rispondere ai requisiti di cui al Titolo II, art.16.

Art. 4 Finalità

1. I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali apartitici, aconfessionali e di partecipazione democratica; non hanno alcun fine di lucro ed operano per fini sociali e solidali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del Quartiere. Essi svolgono un ruolo partecipativo, propositivo e consultivo attraverso la Consulta di cui al Titolo II.

Art. 5 Organi

1. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 individuano le linee guida che l'Amministrazione Comunale intende formulare in merito alla definizione delle funzioni e delle modalità organizzative dei Comitati di Quartiere, con particolare riferimento per quelli di nuova istituzione.

2. Sono organi essenziali del Comitato di Quartiere:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Vice-Presidente;
- il Segretario.

Art. 6

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai cittadini aderenti al Comitato ed ha funzioni di indirizzo dell'attività del Direttivo approvandone il programma annuale.
2. L'Assemblea elegge il Direttivo tra i suoi componenti.
3. L'Assemblea è convocata nelle modalità previste nei rispettivi Statuti dei Comitati almeno una volta l'anno e comunque ogni qual volta lo richieda almeno un quinto degli aderenti al Comitato stesso od ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga utile per la trattazione di temi di particolare importanza.
4. Le decisioni dell'Assemblea sono approvate, di norma, a maggioranza dei presenti.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere viene eletto dai cittadini maggiorenni residenti o domiciliati o titolari di attività commerciali e/o associative in ciascun quartiere come meglio individuati ed elencati all'art. 3.

Le elezioni dovranno essere ispirate a principi di trasparenza e democraticità al fine di assicurare l'effettiva rappresentatività degli organi eletti.

L'elezione dell'organo Direttivo avviene, di norma, almeno ogni tre anni.

La data di svolgimento delle elezioni viene fissata dal Sindaco, sentito il Coordinatore della Consulta dei Comitati di Quartiere, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato e le elezioni devono avere luogo entro il mese successivo alla scadenza stessa.

Possono candidarsi all'elezione del Comitato di Quartiere tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Quartiere che non ricoprono la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale, Membro del Consiglio della Città Metropolitana, Presidente della Regione, Assessore e Consigliere Regionali, Parlamentare, Amministratore di aziende partecipate dal Comune di Tivoli.

La presentazione delle candidature e l'organizzazione della consultazione sono a cura degli organi dei Comitati di Quartiere in fase di rinnovo ed in mancanza predisposte e curate da gruppi di cittadini residenti nel quartiere che ne abbiano manifestato la volontà ed organizzatisi in "Comitato promotore".

L'organo Direttivo decade con le dimissioni contestuali di almeno la metà più uno dei suoi componenti assegnati.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente del Comitato di Quartiere.

Il Presidente uscente che abbia ricoperto la carica per due mandati consecutivi non può essere rieletto Presidente del Consiglio direttivo.

Le sedute dell'organo Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Lo Statuto dei Comitati di Quartiere deve adeguarsi a quanto previsto dal presente Regolamento e deve definire, tra l'altro, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Direttivo esprime, in piena autonomia, la volontà collettiva dei cittadini aderenti al Comitato e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.

I Direttivi dei Comitati di Quartiere possono formulare all'Amministrazione Comunale segnalazioni e/o proposte per la soluzione di problemi interessanti il territorio del quartiere.

2. Il Direttivo può essere convocato dal proprio Presidente su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Direttivo o su richiesta di almeno 1/5 degli aderenti al Comitato.

3. L'ordine del giorno dei lavori del Direttivo è formulato dal Presidente in collaborazione con il Direttivo, rispettando, di norma, le richieste scritte pervenutegli.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione del Presidente o del Vice Presidente, che presiede la seduta ed è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei membri.

5. Le votazioni sono palesi. I processi verbali sono, di norma, redatti e custoditi a cura del Segretario.

6. È onere del Direttivo predisporre la modulistica per l'adesione dei cittadini e tenere aggiornato l'elenco dei componenti trasmettendo al Registro Municipale delle Associazioni i nuovi aderenti.

7. In caso di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità o cessazione dalla carica a per cause di forza maggiore di un componente del Direttivo, lo stesso sarà surrogato con il primo dei candidati non eletti.

8. Possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo tutti i cittadini che presentino i requisiti richiesti per essere candidati alla carica di Consigliere comunale.

- I componenti del Direttivo di Quartiere che intendano candidarsi alle cariche di cui al precedente comma 1 dovranno rassegnare le proprie dimissioni dal Direttivo almeno 40 giorni prima della data prevista per le elezioni.

- La carica di membro del Consiglio Direttivo è altresì incompatibile con qualsiasi altro incarico in un altro Comitato di Quartiere.

Art. 8 **Il Presidente**

1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- rappresenta il Comitato di Quartiere, assumendone anche la rappresentanza legale;
- nomina il Segretario verbalizzante;
- convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea e dà attuazione alle rispettive deliberazioni;
- convoca per iscritto l'Assemblea per il rinnovo delle cariche;
- è parte della Consulta dei Comitati di Quartiere;
- cura i rapporti con il Sindaco e con gli altri organi istituzionali;
- convoca l'Assemblea generale almeno una volta all'anno e secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 3.

2. Viene eletto Presidente, all'esito dell'elezione del Direttivo da parte dell'Assemblea, chi tra gli eletti nel Direttivo avrà conseguito il maggior numero di voti.

3. Il Presidente nomina a sua piena discrezione il Segretario del Comitato, che partecipa alle sedute del Direttivo senza diritto di voto. La durata in carica del Segretario è legata a quella del Presidente.

4. Qualora la figura del Presidente, per qualsiasi motivo, venga a mancare, il Direttivo rimane in carica fino all'espletamento delle elezioni di un nuovo Direttivo entro il termine massimo di 60

giorni, sotto la presidenza provvisoria del Vice-presidente o, se mancante, del consigliere del Direttivo più votato.

Art. 9

Procedure preliminari alla prima elezione

1. Il procedimento di formazione della prima Assemblea del Comitato di Quartiere è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. Hanno diritto di accesso a tale procedura tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 1.
3. Una volta formata l'Assemblea, si potrà procedere alle elezioni.

Art. 10

Comunicazione

1. I Comitati di Quartiere e l'Amministrazione Comunale concordano, in sede di Consulta, i meccanismi con i quali si intende favorire la comunicazione e l'informazione tra l'Amministrazione stessa, i Comitati e i residenti nei rispettivi quartieri.

Art. 11

Organizzazione

1. Il Comitato per ogni esigenza di carattere organizzativo potrà avvalersi di un Regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea non in contrasto con il presente Regolamento.
2. Attraverso l'Ufficio preposto, l'Amministrazione Comunale fornirà al riguardo i necessari supporti e riferimenti.

Art. 12

Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco nomina un referente unico che cura i rapporti tra i Comitati di Quartiere e l'Amministrazione Comunale.

Art. 13

Disposizioni di Legge

1. I dati anagrafici e sensibili acquisiti dal Direttivo vengono conservati nel pieno rispetto della Legge 196/2003. Il responsabile preposto dal Direttivo al trattamento dei dati è il Segretario in carica e per quanto non contemplato dal presente regolamento è fatto espresso richiamo al Codice Civile, alle norme sulla trasparenza amministrativa (D.lgs nr. 33/2013), sulla privacy (Legge 196/2003) ed ad ogni altra normativa attinente.

TITOLO II
CONSULTA DEI COMITATI DI QUARTIERE

Art. 14
Disposizioni generali

1. Il Comune di Tivoli, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.06.2014 ha proceduto all'istituzione della Consulta dei Comitati di Quartiere in ossequio al principio es presso nell'art. 44 dello Statuto Comunale.

Art. 15
Finalità ed attività della Consulta dei Comitati di Quartiere

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune di Tivoli pone in essere una collaborazione di carattere continuativo verticale - tra Comune e Comitati - ed orizzontale tra i Comitati stessi.
2. La partecipazione del Comitato di Quartiere alle scelte amministrative del Comune avviene:
 - a. mediante l'esercizio della funzione consultiva;
 - b. mediante l'esercizio dei poteri di iniziativa.
3. La Consulta, inoltre, esercita le seguenti funzioni:
 - sottopone all'Amministrazione Comunale proposte di carattere culturale ed informativo sui temi del convivere civile, propone variazioni o interventi al fine di migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi nel quartiere o nelle frazioni;
 - controlla lo svolgimento e la qualità degli interventi richiesti all'Amministrazione comunale e dalla stessa posti in essere;
 - collabora, su iniziativa o richiesta, a tavoli che abbiano come oggetto piani urbanistici e/o piani di servizi territoriali collettivi e su ogni altro eventuale progetto di interesse diretto o indiretto del Quartiere.
4. Per le modalità di costituzione e svolgimento delle funzioni della Consulta, si rimanda al TITOLO III del presente regolamento.

Art. 16
Requisiti per l'adesione alla Consulta dei Comitati di Quartiere

1. Si rende necessario e obbligatorio esclusivamente per i Comitati di Quartiere e per le Associazioni già esistenti sul territorio e presenti nella c.d. Categoria 4 (*Promozione nel campo degli interessi e dei bisogni circoscritti a una porzione di territorio*) del Registro Municipale delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato, un adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni.
2. Sono requisiti per l'adesione della Consulta:
 - l'inserimento nello Statuto del Comitato dei principi di democraticità e di periodicità delle elezioni, unitamente al riconoscimento espresso del diritto di tutti i residenti del quartiere all'elettorato attivo e passivo. Per i Comitati esistenti, è richiesta una variazione dello Statuto

vigente qualora esso risultasse non congruo e conforme a quanto stabilito nel presente regolamento da attuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017.¹

- 2 **bis.** In via di prima applicazione del presente Regolamento e nelle more del termine di adeguamento degli Statuti di cui al comma 2, i Comitati di quartieri esistenti sono ammessi alla Consulta.²
- 2 **ter.** In via transitoria i costituendi Comitati di quartiere, previo possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, sono ammessi fino al successivo aggiornamento del Registro Municipale delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato.³
3. Il Comitato di Quartiere deve dotarsi di un proprio Statuto che non contrasti con lo Statuto Comunale e con il presente Regolamento per le motivazioni sopra espresse e che ne disciplini compiutamente e nel dettaglio le corrispondenti attività.
4. Copia dello Statuto e dell'atto costitutivo devono essere inviat i all'Amministrazione Comunale; così come analoga comunicazione dovrà essere fornita in caso di modifica dello stesso affinché vengano inseriti in apposita raccolta.

TITOLO III
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE
CULTURALE E TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E
AMBIENTALE E CONSULTA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO

Art. 17
Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina altresì la Costituzione delle Consulte per la promozione culturale e tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale e per la promozione delle attività sportive ricreative e del tempo libero, così come disposto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.06.2014.

Art. 18

Finalità ed attività della Consulta delle Associazioni per la promozione culturale e tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale e della Consulta per la promozione delle attività sportive, ricreative e del tempo libero

1. La Consulta è un luogo ideale di collaborazione tra cittadinanza attiva ed Amministrazione; i suoi compiti precisi sono volti alla diffusione dell'informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e all'instaurazione di manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.
2. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:

¹ Comma così sostituito con Deliberazione del C.C. n°5 del 01.02.2017.

² Comma inserito con Deliberazione del C.C. n°5 del 01.02.2017.

³ Comma inserito con Deliberazione del C.C. n°5 del 01.02.2017.

- promozione di attività attinenti all'istruzione, alla formazione, all'informazione ed all'educazione socio-culturale ed ambientale;
- promozione di attività di attuazione di politiche sociali che assumano la centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile;
- promozione delle attività sportive e del tempo libero;
- promozione delle attività turistiche e del territorio;
- lo sviluppo di una progettualità che sappia integrare le specifiche esigenze e le differenti sensibilità ideali e culturali verso obiettivi generali e comuni;
- la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole forme associative.

3. La Consulta, per il tramite del suo Coordinatore o di un suo delegato, ha diritto ad essere ascoltata in merito alle iniziative del Comune nei settori in cui essa opera. A tale proposito la Consulta, per il tramite del Coordinatore o di un suo delegato, dovrà esprimere pareri entro 15 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

I pareri espressi sono da considerarsi come non vincolanti.

4. L'Amministrazione Comunale, invece, si impegna a:

- esaminare pareri scritti rilasciati dall'Assemblea della Consulta sulle materie di competenza della Consulta, nonché su ogni atto che l'Amministrazione Comunale medesima ritenga opportuno sottoporre all'attenzione della stessa;
- far pervenire al Coordinatore, delegato a tale scopo dalla Consulta, la documentazione richiesta per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 3 con le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti.

TITOLO IV **CRITERI E MODALITÀ UNITARI DI ADESIONE ALLE CONSULTE**

Art. 19

Disposizioni generali

1. Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono aderire alle Consulte tutte le Associazioni la cui attività rientri nelle categorie presenti nel Registro Municipale delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio del Comune di Tivoli.

2. Si intendono accreditati quei soggetti di cui al comma precedente che svolgono o iniziative o attività a vantaggio della popolazione del Comune, di pubblica rilevanza od utilità, con Atto costitutivo e Statuto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate secondo la normativa vigente, ed iscritte nel Registro Municipale delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato, così come indicato nel Titolo I del presente regolamento di attuazione dell'art. 44 dello Statuto Comunale.

3. La costituzione iniziale della Consulta è preceduta da idonee forme di pubblicità e previ o invito scritto a tutte le organizzazioni alla partecipazione del primo incontro illustrativo dell'iniziativa per consentire l'adesione alla Consulta medesima.

4. L'adesione alla Consulta è titolo preferenziale per il patrocinio :

- di manifestazioni o iniziative;
- l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali eventualmente disponibili;

- l'inserimento, in appositi spazi, nel sito *web* del Comune di notizie riguardanti l'Associazione, e precisamente: scheda informativa, calendario annuale delle manifestazioni, singole iniziative di interesse generale;
- stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

5. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal precedente comma è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

Art. 20

Organi delle Consulte

1. Sono organi delle Consulte i seguenti componenti:

- L'Assemblea dei Presidenti;
- Il Coordinatore;
- Il Vice-Coordinatore.

2. L'Assemblea dei Presidenti è l'Assemblea formata dai Presidenti di tutti i Comitati e di tutte le Associazioni iscritte alla Consulta.

3. Il Coordinatore è il Presidente di Comitato di Quartiere o di Associazione eletto a maggioranza con voto palese in seno all'Assemblea stessa.

Risulta eletto Vicecoordinatore il soggetto giunto secondo tra i più votati.

L'elezione del Presidente viene fatta a maggioranza semplice. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Il mandato ha durata di mesi 12 rinnovabile per non più di due volte consecutive, in ossequio al criterio della rotazione nella carica.

Il Coordinatore esercita le seguenti funzioni:

- rappresenta la Consulta;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Presidenti delle Associazioni della Consulta e dei Comitati di Quartiere;
- riferisce all'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla formulazione, i pareri acquisiti sui programmi e sulle iniziative che interessano i settori d'interesse della Consulta;
- trasmette al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale i conseguenti pareri a dottati dalla Consulta;
- è sua facoltà di predisporre opportune consultazioni con altre formazioni sociali per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alle diverse problematiche che interessano la città, coordinandosi all'uopo con l'Assemblea.

4. Il Referente Unico le cui funzioni sono meglio precisate all'art. 12 del presente Regolamento è, per ciascuna Consulta, direttamente nominato dal Sindaco; egli svolge funzioni di raccordo e di sintesi nei rapporti tra la Consulta e l'Amministrazione Comunale.

Il Referente Unico è membro di diritto dell'Assemblea e senza diritto di voto.

L'assemblea della Consulta avanza qualsiasi proposta ed assume qualsiasi decisione, purché di natura consultiva e nell'ambito delle sue funzioni costitutive, a maggioranza semplice.

5. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di impedimento, dimissioni e revoca di quest'ultimo.

6. Il Coordinatore nomina il Segretario tra i componenti dell'Assemblea.

7. Il Segretario redige e custodisce i verbali delle riunioni, mantiene i rapporti con i membri della Consulta, ne coordina le attività, supporta il Presidente nella gestione di eventuali risorse assegnate alla Consulta.

I verbali delle riunioni sono trasmessi al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, a cura dello stesso Segretario.

8. Il Segretario della Consulta ha il compito di curare la redazione dei verbali dell'Assemblea e dei pareri da fornire agli organi istituzionali: i verbali devono essere letti ed approvati al termine della seduta successiva.

9. I verbali devono contenere succintamente la discussione e, per ogni questione trattata, l'esatta descrizione di quanto deliberato dall'Assemblea.

10. I componenti dell'assemblea che ritenessero necessario far riportare sul verbale dichiarazioni o interventi, possono farlo nella forma scritta da allegare al verbale stesso o sotto dettatura.

11. Tutti i verbali approvati devono essere inviati dal Segretario verbalizzante al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessore eventualmente interessato dagli argomenti trattati e al Presidente della Commissione consiliare di settore.

Art. 21

Convocazione delle Consulte

1. La Consulta è convocata dal Coordinatore, almeno una volta all'anno, con appositi avvisi scritti recapitati, anche a mezzo di strumenti informatici a ciascun Presidente delle Associazioni e/o dei Comitati di quartiere componenti la Consulta almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, salvo i casi d'urgenza.

2. L'avviso deve contenere la specificazione della data, dell'ora e luogo in cui si svolge la seduta e il connesso elenco degli argomenti da discutere.

3. La convocazione viene effettuata a seguito della richiesta scritta di almeno 1/5 dei componenti della Consulta o del Sindaco nel caso in cui vi sia necessità di un parere da rilasciare ai sensi del successivo art. 23.

4. Copia dell'ordine del giorno verrà inviata per conoscenza al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale.

5. Della convocazione delle Consulte viene dato avviso alla cittadinanza attraverso il sito *internet* istituzionale.

6. Su richiesta delle Consulte potranno partecipare alle sedute il Sindaco o un suo delegato e gli Assessori competenti per materia, nonché i membri delle commissioni consiliari competenti per materia nessuno dei quali con diritto di voto.

Art. 22

Costituzione e funzionamento dell'Assemblea

1. La prima seduta dell'Assemblea è convocata, entro 60 giorni dalla costituzione della Consulta, dal Sindaco o da suo delegato.

2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore, su richiesta del Sindaco o di un quinto dei suoi componenti e comunque almeno tre volte all'anno.
3. Le Commissioni costituiscono dei gruppi di lavoro e, come tali, un mezzo per semplificare il confronto ed il dialogo interno alla Consulta; sono facoltative ed in numero aperto.
4. L'assemblea potrà essere sciolta:
 - a scadenza naturale del mandato;
 - per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 23

Competenze dell'Assemblea

1. Competono all'Assemblea le seguenti funzioni:
 - determina gli indirizzi operativi della Consulta e ne controlla l'attività;
 - definisce un calendario condiviso di iniziative da svolgersi sul territorio comunale;
 - esprime all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla richiesta, pareri e proposte, non vincolanti, programmi ed iniziative che riguardino i settori d'interesse della Consulta, pareri e proposte che dovranno essere formulati per iscritto a firma del Coordinatore.
2. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare su invito del Coordinatore e a titolo gratuito, esperti, operatori, rappresentanti di enti ed istituzioni. Gli invitati hanno il solo diritto di intervento.

Art.24

Validità delle sedute

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
2. E' facoltà del Coordinatore dare la parola ai cittadini presenti.
3. Le sedute sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati. La riunione è presieduta dal Coordinatore ed in caso di suo impedimento dal Vice Coordinatore.
4. L'Assemblea assume decisioni, per quanto di competenza, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.

Art. 25

Cessazioni del ruolo di componente dell'Assemblea

1. La carica di componente dell'Assemblea cessa per le seguenti motivazioni:
 - a) impedimento permanente, decesso o altra causa di decadenza;
 - b) dimissioni;
 - c) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta o venire meno dell'iscrizione di cui al Registro delle associazioni;
 - d) tre assenze consecutive alle sedute dell'assemblea senza giustificato motivo;
 - e) venir meno dell'appartenenza all'organizzazione rappresentata;
 - f) in caso di mancato rinnovo delle cariche sociali secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dai regolamenti interni alle organizzazioni.

Art. 26
Norme di rinvio

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.) e ai sensi della normativa vigente di riferimento.

Art. 27
Norme transitorie e disposizioni abrogative

Le norme contenute nel titolo II del Regolamento di attuazione dell'articolo 44 dello Statuto Comunale – Organismi di partecipazione (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 12 dicembre 2000) sono abrogate nelle parti contrastanti con il presente Regolamento.⁴

⁴ Articolo inserito con deliberazione del C.C. n° 5 del 01.02.2017.